

Nr. R.G. 09/29367

Sent. Nr. 67655/11

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 28, 10° co. L. 24.11.81 N. 689

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice di Pace Dott.ssa Gregoria PELLEGRINO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 09/29367 di R.G.

TRA

Gerardo RUSSILLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cipro n. 77, presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Roma, P.zza del Campidoglio n. 1 - CONTUMACE

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione, ex artt. 22 e 23 L. 689/81, a: V.A.V. n. 13081723076 del 28.10.'08.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato in data 01.04.'09, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di cui all'oggetto, poiché sosteneva che lo stesso, notificatogli in data 23.02.'09, elevato per violazione dell'art. 191/1-4 del C.d.S., fosse illegittimo per mancata contestazione immediata.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Roma, malgrado la ritualità della notifica del decreto di fissazione d'udienza con allegata copia del ricorso e del provvedimento impugnato; pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 24 maggio 2010, previa verifica della tempestività del deposito del ricorso e discussione, la causa veniva trattenuta in sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Ed invero, al ricorrente, risultato proprietario dell'autovettura veniva contestata la violazione dell'art. 191/1-4 co. C.d.S. in quanto: "ometteva di dare la precedenza ai pedoni che transitavano sugli attraversamenti pedonali", con la seguente motivazione circa la mancata contestazione immediata: "impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari per le avverse condizioni atmosferiche" e quanto affermato da un P.U., in sede di redazione del verbale di accertamento, fa piena prova, fino a querela di falso, come ribadito dalla sentenza Cass. Civ. SS. UU. n. 17355/'09*, con riguardo ai fatti attestanti dal P.U. rogante come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso P.U.

*“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amm.va è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del P.U. o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del P.U., la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”.

Conseguentemente, considerato che l'art. 201, comma 1 del C.d.S. dispone che: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata il verbale.....con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato.....”, e che il comma 1-ter dell'art. cit. dispone che: “Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis (ossia quelli elencati dalla lettera a) alla lettera g) in cui la contestazione immediata non è necessaria) nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”, occorre rilevare che nella fattispecie che ci riguarda, le motivazioni che hanno impedito la contestazione immediata sono state riportate sul verbale con un preciso riferimento, pur sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli Agenti verbalizzanti, in linea con quanto stabilito dalla sentenza della Cass. II Sez. Civ. n. 8837 del 28.04.'05. In ogni caso, la sentenza della Cass. Civ. n. 2494/01, ha stabilito che occorre valutare: “di non escludere la sussistenza di un margine di discrezionalità in capo al P.U. operante, circa l'opportunità e pericolosità anche per altri utenti della strada, di procedere al fermo del veicolo e alla contestazione immediata della violazione, atteso che le circostanze variabili legate alla eventuale pericolosità o inopportunità dell'effettuazione immediata del fermo, sono da valutarsi di volta in volta”.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, **il verbale impugnato è da ritenersi legittimamente emesso e, conseguentemente, l'opposizione va rigettata** con convalida del provvedimento impugnato in misura pari al minimo edittale, come, peraltro, espressamente richiesto dal ricorrente, atteso che, come ribadito dalla Corte di Cass., qualora si opti per l'esercizio del diritto di azione anziché del pagamento, non per questo il ricorrente è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria, dal momento che il Giudice adito è tenuto a rispettare unicamente (ex art. 204-bis, co. 7 C.d.S.) il divieto di applicare una sanzione inferiore al minimo edittale, ma non anche in misura pari al suddetto minimo.

Le spese di causa come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la validità ed efficacia del provvedimento impugnato: nella misura pari al minimo edittale, ivi indicato.

Nulla per le spese in assenza di controparte costituita.

IL GIUDICE DI PACE

Così deciso in Roma il 24 maggio 2010.

(Dott.ssa Gregoria Pellegrino)

